

PLASTIC TAX

Update
Open Hearing



L'articolo 1, commi 634-652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito l'imposta di consumo sui «MACSI», MAnufatti Con Singolo Impiego :

- realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici;
- non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo;
- che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

#### Sono considerati MACSI:

- dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.



#### Sono **esclusi** i MACSI:

- compostabili;
- dispositivi medici predefiniti;
- adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

#### L'imposta non è dovuta: .

- per i MACSI ceduti o esportati per il consumo in altri Paesi;
- sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.



Entrata in vigore: 1° luglio 2021 (ex legge n. 178/2020)

Aliquota: 0,45 €/kg, dovuta unicamente per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei MACSI.

#### Caratteristiche:

- sorge al momento della produzione, dell'importazione o dell'introduzione da Paesi UE dei MACSI;
- diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato o dell'importazione;
- è rimborsata a operatori economici per MACSI ceduti in UE o esportati;
- non è versata se l'importo dovuto è inferiore o pari a euro 25 nel periodo di riferimento (modificato legge n. 178/2020).



Soggetti obbligati	Descrizione	Obblighi	Censimento
Fabbricante	Esercente impianto di produzione	<ul><li>Obbligato al pagamento</li><li>Comunicazione (cod. identificativo)</li><li>Contabilità e dichiarazione</li></ul>	per impianto
Venditore	Venditore di MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante	<ul><li>Obbligato al pagamento</li><li>Comunicazione (cod. identificativo)</li><li>Contabilità e dichiarazione</li></ul>	per soggetto
Acquirente UE	Acquirente di MACSI sottoposti provenienti da paesi UE	<ul><li>Obbligato al pagamento</li><li>Comunicazione (cod. identificativo)</li><li>Contabilità e dichiarazione</li></ul>	per soggetto
Cedente UE	Cedenti di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE a soggetti privati	<ul><li>Obbligato al pagamento</li><li>Comunicazione (cod. identificativo)</li><li>Contabilità e dichiarazione</li></ul>	per soggetto
Importatore	Importatore dei MACSI da paesi non UE	Obbligato al pagamento all'importazione	-



Soggetti non obbligati (censiti)	Descrizione	Ai fini del rimborso	Censimento
Trasformatore	Produttore di MACSI che utilizza altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche	<ul><li>Comunicazione (cod. identificativo)</li><li>Contabilità</li></ul>	Per impianto
Esercente attività economica	Gestore depositi di MACSI ad imposta assolta	<ul><li>Comunicazione (cod. identificativo)</li><li>Contabilità</li></ul>	Per soggetto
Soggetto non obbligato (non censiti)	Descrizione	Azioni	
Impianti di riciclo	Impianti in cui sono effettuati processi di riciclo	• Sottoposti a vigilanza fiscale	



### **PLASTIC TAX**

# MACSI prodotti da «MACSI di processo»

MACSI di processo: MACSI, sui quali l'imposta è stata pagata, provenienti da altri impianti di produzione, da altri Paesi dell'Unione Europea o da Paesi Terzi, impiegati in un impianto di produzione per la realizzazione di altri MACSI;

Determinazione dell'imposta: Il fabbricante è obbligato al pagamento dell'imposta sui soli quantitativi di plastica vergine aggiunti al MACSI di processo per la realizzazione del MACSI finale;





### **PLASTIC TAX**

# Regole per l'applicazione

### I soggetti obbligati presentano:

Comunicazione preventiva (identificazione ditta, caratteristiche dell'impianto e del processo produttivo);



Rilascio Codice identificativo

#### **Dichiarazione trimestrale** contenente:

- dati sulla produzione (volumi di lavorazione) solo fabbricante e venditore;
- quantitativi sottoposti ad imposta (distinzione tra plastica vergine e riciclata)-;
- imposta liquidata
- imposta non dovuta o da rimborsare




Liquidazione dell' imposta da versare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione



#### PLASTIC TAX

# Diagramma di flusso esemplificativo dell'imposta



## LEGENDA:





PLASTIC TAX

Update
Open Hearing



## Art.1 - Campo di applicazione

1.Le disposizioni della presente determinazione disciplinano le modalità di applicazione dell'imposta sul consumo sui manufatti con singolo impiego, di seguito denominati MACSI, quando abbiano o siano destinati ad essere utilizzati per le finalità e posseggano le caratteristiche individuate dall'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare siano privi dei requisiti tecnici di produzione che ne consentano il riutilizzo per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti. Si applicano, inoltre, ai dispositivi di chiusura o che consentono la commercializzazione, la presentazione di MACSI o di manufatti di altra natura, definiti dall'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2019, n.160. In considerazione dei criteri definiti dalle predette disposizioni, ai fini dell'imposta sono ricompresi tra i MACSI, a titolo non esclusivo, i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e in ogni caso tutti gli altri manufatti polimerici, comunque sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari.

2. Negli impieghi di cui al comma 1 sono sottoposti all'imposta di consumo i MACSI realizzati con l'utilizzo, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica ricompresi alle voci doganali 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910 e 3911 della nomenclatura combinata dell'Unione europea.



## Art.1 - Campo di applicazione

- 3. Restano esclusi dall'applicazione della presente determinazione:
- a) i MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 identificati con le modalità prescritte dall'Agenzia;
- b) i dispositivi medici, ovvero i prodotti classificati dalla Commissione Unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientranti nella Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND);
- c) i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
- 4. L'imposta non è dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo nonché sui MACSI ceduti direttamente dal soggetto obbligato per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. L'imposta non è dovuta altresì per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

.



# Art.2 - Obblighi del fabbricante di MACSI

- 4. Il fabbricante esercente impianto di produzione è obbligato:
- a) ad effettuare apposita comunicazione preventiva, in via telematica, all'Ufficio delle dogane Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica recante l'elenco dei tipi di MACSI prodotti, con indicazione se trattasi di MACSI esclusi, nonché la descrizione: delle caratteristiche tecniche dell'impianto con la relativa potenzialità annua; del processo produttivo dei tipi di MACSI elencati; delle modalità di gestione degli stoccaggi delle materie prime plastiche e dei MACSI; delle procedure con cui è tenuta la contabilità industriale dell'impianto.
- b) a predisporre nel proprio impianto stoccaggi separati tra materia plastica vergine e materia plastica riciclata nonché dei tipi di MACSI di processo introdotti in impianto;
- c) a presentare una dichiarazione trimestrale contenente tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce ed a versare l'imposta dovuta entro il medesimo termine;



# Art.2 -Obblighi del fabbricante di MACSI

- d) a tenere una contabilità giornaliera per l'impianto di produzione:
- e) per ciascuna cessione di MACSI effettuata per la consegna sul territorio nazionale verso altri impianti di produzione o verso operatori economici che intendono richiedere il rimborso dell'imposta, ad indicare distintamente nella fattura emessa per l'operazione i dati che permettono di calcolare l'imposta di consumo incorporata nell'ammontare del corrispettivo complessivo, ed in particolare: la natura, qualità e quantità dei MACSI ceduti, la massa di plastica vergine in essi contenuta, nonché l'ammontare dell'imposta liquidata ovvero l'indicazione se trattasi di MACSI escluso;
- f) a comunicare l'elenco aggiornato dei venditori per i quali effettua l'attività di produzione presso l'impianto di produzione, con indicazione dei relativi codici identificativi;
- g) a tenere, nelle proprie contabilità, l'elenco aggiornato degli esercenti impianti in cui sono effettuati processi di riciclo della plastica utilizzata nell'impianto di produzione.



# Art.2 - Obblighi del venditore di MACSI

- 6. Il venditore è obbligato:
- a) ad effettuare apposita comunicazione preventiva, per via telematica, all'Ufficio delle dogane dell'attività di vendita indicando la denominazione della ditta, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale, il proprio indirizzo di PEC, l'ubicazione degli impianti di produzione in cui vengono effettuate le lavorazioni per suo conto. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica recante l'elenco dei tipi di MACSI prodotti, con l'indicazione se trattasi di MACSI esclusi; l'indicazione della quantità annua di MACSI di cui è prevista la produzione in ciascuno dei predetti impianti.
- b) a tenere una contabilità settimanale, per ogni impianto di produzione:
- c) agli adempimenti di cui al comma 4, lettere c), e) e g).



# Art.2 - Disciplina del trasformatore di MACSI

7. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è considerato fabbricante di MACSI l'esercente impianto di trasformazione. Qualora intenda ottenere il rimborso dell'imposta per i MACSI ceduti al di fuori del territorio dello Stato, il soggetto che produce MACSI con le modalità indicate nel presente comma è tenuto a presentare la comunicazione preventiva di cui al comma 4, lettera a), a seguito della quale l'Ufficio delle dogane attribuisce un codice identificativo all'impianto. In tale evenienza, per ciascun acquisto l'esercente impianto di trasformazione richiede al fabbricante l'emissione di fattura secondo le modalità di cui al comma 4, lettera e), e tiene apposite contabilità per l'accertamento ed il riscontro di tutti gli elementi necessari per la determinazione del rimborso.



# Art.3 - Obblighi Acquirenti UE e cedenti UE

- 5. I soggetti acquirenti UE ed i cedenti UE, questi ultimi per il tramite del proprio rappresentante fiscale, sono obbligati
- a) ad effettuare apposita comunicazione preventiva, in via telematica, all'Ufficio delle dogane. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica recante: la descrizione delle procedure con cui è tenuta la contabilità dei MACSI rispettivamente acquistati e ceduti e sono conservati le relative fatture e documenti di accompagnamento; la quantità massima di MACSI che si intende movimentare in un anno, con specificazione dei tipi di MACSI, distinti tra sottoposti ed esclusi, nonché della loro composizione, con particolare riferimento alla massa di materia plastica vergine in essi contenuta. Laddove l'acquirente sia titolare di un deposito di MACSI, alla comunicazione è, altresì, allegata la descrizione del deposito stesso e la relativa capacità nonché delle procedure con cui è tenuta la contabilità del deposito;
- b) a presentare una dichiarazione trimestrale contenente tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce ed a versare l'imposta dovuta entro il medesimo termine;



# Obblighi Acquirenti UE e cedenti UE

- c) a tenere una contabilità giornaliera dei MACSI movimentati, distinti per tipo, con separata contabilizzazione: dei MACSI sottoposti; con indicazione dell'aliquota agli stessi applicabile in base alle certificazioni rese dal produttore comunitario nonché alle relative fatture di acquisto; dei MACSI ottenuti esclusivamente da materia plastica riciclata e di quelli esclusi;
- d) a conservare le fatture per ciascun acquisto di MACSI, distinte tra MACSI sottoposti ed esclusi e recanti: per i MACSI sottoposti non assoggettati ad imposta con aliquota piena, le medesime indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e) certificate da un produttore comunitario sulla quantità di materia plastica vergine e riciclata in essi contenuta; per i MACSI esclusi, la certificazione del medesimo produttore comunitario comprovante che i MACSI acquistati appartengano al tipo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera a).



## Art. 4 - Obblighi Importatore

- 1. Per i MACSI sottoposti, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è dovuta dagli importatori e viene riscossa dal competente Ufficio delle dogane all'atto dell'importazione, con le modalità previste per i diritti di confine.
- 2. Per i MACSI importati tal quali e per le merci importate in combinazione con MACSI, gli importatori sono tenuti ad indicare nella casella 33 della dichiarazione doganale (DAU) il codice di classificazione tariffaria della merce con lo specifico codice addizionale Z050 "manufatti con singolo impiego (MACSI) soggetti all'imposta di cui all'articolo 1, commi da 634 a 650, della legge 27 dicembre 2019, n.160" e ad effettuare l'autoliquidazione dell'imposta nella casella 47 del DAU, con riferimento al quantitativo di MACSI dichiarato. Il medesimo codice addizionale Z050 è utilizzato anche in caso di assoggettamento parziale della merce all'imposta.



# Art. 4 - Obblighi Importatore

- 3. Per i MACSI importati tal quali o per le merci importate in combinazione con MACSI, la destinazione ad impieghi esclusi dall'applicazione dell'imposta o la sussistenza di altre condizioni per le quali l'imposta non è dovuta devono risultare dalla dichiarazione d'importazione con l'utilizzo nella casella 33 del codice addizionale Z051 "manufatti con singolo impiego (MACSI) esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 634 a 650, della legge 27 dicembre 2019, n.160 o per i quali detta imposta non è dovuta". L'importatore è tenuto a conservare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), relativamente ai MACSI importati.
- 4. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, introdotte nel territorio nazionale in combinazione con MACSI, per questi ultimi è presentata dichiarazione di importazione con le modalità di cui ai commi precedenti.
- 5. Sulla documentazione commerciale che accompagna MACSI importati tal quali o in combinazione con altre merci è apposta, a cura dell'importatore, annotazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta. Nelle fatture relative a ciascuna cessione di MACSI effettuata per la consegna sul territorio nazionale verso altri impianti di produzione o ad altri operatori economici che richiedono il rimborso dell'imposta sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e).



Art. 5 – Dichiarazione trimestrale, versamento

1. L'accertamento dell'imposta è effettuato sulla base della dichiarazione trimestrale, presentata dai soggetti obbligati di cui agli articoli 2 e 3, per via telematica, secondo modelli predisposti dall'ADM, recante tutti gli elementi necessari per la determinazione della stessa nonché per la vigilanza sui MACSI esclusi dall'imposizione o sulle circostanze che giustificano il mancato pagamento dell'imposta.

(Omissis – modelli di dichiarazione)

6. Il pagamento dell'imposta liquidata in dichiarazione è effettuato esclusivamente tramite il modello di versamento unificato F24-Accise mediante apposito codice tributo. È ammessa la compensazione dell'imposta di consumo sui MACSI con altre imposte e contributi. L'imposta, accertata sulla base delle dichiarazioni trimestrali, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 25.



#### Art. 5 – Modalità di rimborso

- 7. A condizione che sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato, l'imposta di consumo è rimborsata, rispettivamente al cedente, per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o all'esportatore, sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato. L'imposta di consumo è rimborsata altresì, a pena di decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento, quando risulta indebitamente pagata.
- 8. Ai fini del rimborso di cui al comma 7, all'istanza presentata dal cedente o dall'esportatore all'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale è allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell'imposta, emesse da un soggetto obbligato conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e) e degli identificativi (MRN) delle operazioni di esportazione o delle fatture delle cessioni comunitarie con gli estremi degli elenchi Intra nelle quali sono contenute, relativa ai medesimi MACSI oggetto dell'acquisto. Nell'istanza è altresì, specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d'imposta. In tale ultima evenienza, nell'istanza è indicato l'impianto di produzione del fabbricante di cui all'articolo 2, comma 4, presso il quale il buono sarà speso ed il relativo atto di assenso all'accettazione del buono stesso reso da parte del medesimo esercente.